



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *"al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica"*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 164 del 30 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020 n. 2126, pubblicato in G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il *"regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *"Legge di contabilità e finanza pubblica"* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *"revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 2001, n. 172, recante *"Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, recante *"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio"*



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

2024-2026” e in particolare la Tabella 11, allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 471, recante “Assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno 2024” e, in particolare, l’art. 5 secondo cui “Al Direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, vengono assegnate le risorse finanziarie, di cui alla missione e programma 23.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore, (CDR n. 4), fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all’articolo 10”;

VISTO il DPCM dell’8 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti l’11 ottobre 2024 al n. 2613, con il quale è stato conferito al dottor Gianluca Cerracchio l’incarico di Direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, recante il “*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l’anno 2016*”, in particolare l’articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), in materia di “*Disabilità gravissime*”;

VISTO l’art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024), recante “*Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima*”, che così dispone: “1. In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un fondo con la **dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2024**, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi. 2. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 27 settembre 2024, n. 1604 (registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2024 con il n. 2674), con il quale il Ministro dell’università e della ricerca ha disciplinato le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo, con dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2024, istituito in via



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

sperimentale dall'art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016), iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute”*;

VISTO in particolare l'articolo 2 del predetto decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 27 settembre 2024, n. 1604, secondo cui *“La misura a sostegno degli studenti universitari affetti da disabilità gravissima, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, consiste in un contributo in denaro (assegno di cura) forfetario di € 10.000,00 per l'anno accademico 2024-2025, a sostegno delle spese sostenute per l'assistenza da parte di personale qualificato, scelto dall'interessato o dalla famiglia nei casi di necessità, realizzata attraverso un regolare contratto della durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2024 e luglio 2025”*;

VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 27 settembre 2024, n. 1604, secondo cui *“Le risorse finanziarie destinate all'assegnazione del beneficio verranno attribuite dal Ministero dell'università e della ricerca agli organismi regionali per il diritto allo studio a seguito della comunicazione trasmessa dagli organismi per il diritto allo studio al Ministero, inerente il numero di studenti universitari in possesso dei requisiti previsti”* e il successivo comma 2, secondo cui *“La comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà essere effettuata, in applicazione del presente decreto, inderogabilmente entro e non oltre l'8 novembre 2024, per consentire al MUR di adottare i conseguenti atti contabili”*;

VISTA la nota prot. n. 20597 del 30 ottobre 2024, con la quale il MUR ha comunicato agli organismi regionali per il diritto allo studio le condizioni per l'accesso al beneficio con indicazione specifica delle relative tempistiche previste a carico degli organismi DSU, da rispettare al fine di consentire al Ministero di procedere al riparto e all'erogazione delle somme alle università entro il corrente esercizio finanziario, con particolare riguardo all'obbligo, posto a carico degli organismi DSU, di comunicare al Ministero, entro il termine dell'8 novembre 2024, il numero definitivo degli studenti beneficiari del contributo;

VISTE le attestazioni con cui gli organismi regionali per il diritto allo studio hanno provveduto a comunicare al MUR il numero degli studenti beneficiari del contributo in argomento all'esito delle procedure di propria competenza;

CONSIDERATA la necessità di procedere al riparto del Fondo di cui all'art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, al fine di sostenere il diritto allo



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

studio degli studenti “in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016”;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione di quanto disposto con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 27 settembre 2024, n. 1604 e sulla base dei dati trasmessi dagli organismi regionali per il diritto allo studio – tenuto conto dell’importo pro capite di **Euro 10.000,00** previsto dal richiamato decreto e determinata conseguentemente la somma spettante a ciascun organismo regionale per il diritto allo studio, corrispondente al prodotto tra il suddetto importo pro capite del contributo e il numero degli studenti beneficiari attestato da ciascun organismo regionale per il diritto allo studio –, il Fondo di cui all’art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, a valere sul Capitolo 1826/PG1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2024, è ripartito tra gli organismi regionali per il diritto allo studio secondo la tabella sottostante:

Riparto fondo ex art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71		
IMPORTO PRO-CAPITE		€ 10.000,00
N.	Organismo Regionale per il Diritto allo Studio	Importo
n.1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	€ 10.000,00
n.2	LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM	€ 10.000,00
n.3	ARDSU BASILICATA	€ 20.000,00
n.4	EDISU PIEMONTE	€ 10.000,00
n.5	DSU TOSCANA	€ 10.000,00
n.6	ADISU PUGLIA	€ 30.000,00
n.7	ERSU SASSARI	€ 10.000,00
n.8	ERGO EMILIA ROMAGNA	€ 10.000,00
n.9	DISCOLAZIO	€ 20.000,00
n.10	ADSU AQUILA	€ 10.000,00
TOTALE		€ 140.000,00

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca Cerracchio